



**Ottobre 2014**

**Chiarezza sugli assegni famigliari – imprecisioni – scorrettezze – poca conoscenza-**

***Assegno per il nucleo familiare-*** Dal 1° luglio, si applicano i nuovi valori indicati dall'Inps nelle consuete tabelle (circ.76/14) per verificare diritto e misura della prestazione di cui possono fruire le categorie dei lavoratori dipendenti e quella dei pensionati, e gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps (lavoratori a progetto, co.co.co. ecc.). La rivalutazione dei limiti di reddito è stata eseguita sulla base dell'aumento dell'1.1% del costo della vita, registrato dall'Istat tra il 2012 e il 2013, e i nuovi resteranno validi fino al 30 giugno 2014. L'aumento è stato più contenuto rispetto al passato (nel 2013 fu del 3%). L'assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione riservata ai soggetti che percepiscono reddito “ da lavoro dipendente”; quindi non soltanto i lavoratori dipendenti veri e propri subordinati, ma anche i collaboratori, pensionati, e via dicendo. La prestazione è legata al reddito del nucleo familiare il quale ne determina il diritto e la misura.

***Composizione del nucleo familiare*** – ai fini dell'assegno familiare si prende in considerazione il nucleo composto dal lavoratore richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli anche maggiorenni se inabili. In caso di separazione, la legge n. 54/2006 stabilisce che nell'interesse morale e materiale della prole i figli devono essere affidati in via prioritaria a entrambi i genitori. Ciascuno di essi ha titolo a ottenere l'assegno familiare, ovviamente soltanto uno dei due può presentare domanda d'intesa con l'altro. In mancanza di accordo, la prestazione sarà pagata al genitore con il quale il figlio risulta convivente.

***I redditi presi in considerazione*** – per la concessione dell'assegno, si valuta la somma dei redditi conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 si dovrà tenere

conto del reddito conseguito nel corso dell'anno 2013. anche se il reddito della famiglia rientra nei limiti stabiliti dalle tabelle, l'assegno spetta a condizione che sia composto per almeno il 70% da entrate di lavoro dipendente e pensione. In altri termini significa che se nel nucleo ci sono redditi di lavoro autonomo, professionale e di capitale superiore al 30% non si ha diritto alla prestazione. Nel computo del reddito familiare sono pochissime le entrate di cui non si tiene conto. Sono esclusi, infatti, soltanto i redditi derivanti da trattamenti di fine rapporto, lo stesso familiare, le rendite vitalizie corrisposte dall'Inail, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, le indennità di ciechi parziali, ai sordomuti e ai minori mutilati e invalidi civili, e le pensioni tabellari dei militari di leva colpiti da infortunio.

***Importo dell'assegno in base al reddito*** – a secondo del numero dei componenti, è fissato come parametro di riferimento un importo annuale che diminuisce al crescere del reddito. Per la famiglia tipo di quattro persone (genitori e due figli minori), si ha una base di 3.100 euro annui (258,33 euro mensili) per redditi fino a 14.354,66 (14.198,48 euro fino al 30 giugno 2014). Per ogni 114,83 euro in più al di sopra della predetta soglia limite, si formano tante classi/scalino di reddito per ognuna delle quali l'importo dell'assegno scende progressivamente di euro 1,08. Una famiglia con due figli minori e un reddito annuo di 25.000 euro hanno diritto a un assegno di 157,58 euro il mese (lo scorso anno 154,33 euro il mese): a parità di reddito, rispetto all'anno scorso, può contare su circa 3 euro in più il mese. L'assegno sale a 285,88 euro mensile, per la famiglia con quello stesso reddito, ove i figli siano tre ( 283 euro fino al mese di giugno). Altro esempio: un nucleo che ha 40.000 euro di reddito ha diritto, rispettivamente a 75,16 euro il mese ( fino al mese di giugno 74,86 euro, una pochissima differenza) o a 162,02 euro al mese ( fino a giugno 161,55 euro) a seconda che siano presenti due o tre figli minori. Se invece a parità di componenti in famiglia c'è un solo genitore, se ha tre figli potrà usufruire di un importo aggiuntivo di 1.000 euro. Per dare un'idea di quanto si prende con l'assegno, le tabelle riportano in corrispondenza le fasce di reddito nelle quali si concentra il maggior numero di beneficiari.

***Lavoro a part-time*** – ai lavoratori a part-time l'assegno è riconosciuto con modalità diverse secondo il numero di ore lavorate durante la settimana. Se sono almeno 24, l'assegno spetta nella misura intera per sei giorni la settimana, compreso il sabato se viene fatta la settimana corta. Qualora invece le ore lavorate siano meno di 24, l'assegno spetta, sia in caso di part-time verticale

che orizzontale, solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa.

***Collaboratori e professionisti*** – dell’assegno familiare possono usufruire anche i collaboratori e professionisti privi di altra copertura previdenziale, che sui compensi ricevuti versano un’aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche. L’assegno spetta, anche se ha un reddito misto di lavoro dipendente e collaborazioni, che sommati i due importi devono essere almeno pari al 70% del reddito complessivo. Agli iscritti alla gestione separata l’assegno è pagato direttamente dall’Inps per i mesi dell’anno coperti da contribuzione. La domanda va presentata da febbraio per le prestazioni che si riferiscono all’anno precedente (nel 2014 per il 2013 e così via).

***A chi si presenta la domanda*** - la domanda si presenta al proprio datore di lavoro in qualità di dipendente, utilizzando il mod. Anf/Dip. Il datore di lavoro corrisponderà l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nel termine prescrizione di 5 anni. All’Inps: nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, o abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali. Inoltre da ricordare qualsiasi variazione (reddito e/o composizione nucleo familiare) va comunicato all’Istituto entro 30 giorni.

***Pagamento dell’assegno*** – ai lavoratori dipendenti l’Anf. è pagato per conto dell’Inps dal datore di lavoro. Ai pensionati, ai lavoratori domestici ai collaboratori l’assegno è invece corrisposto su domanda direttamente dall’ente previdenziale. L’assegno può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato va presentata al datore di lavoro del coniuge se questi è un lavoratore dipendente. Se il beneficiario rientra, nelle categorie pensionati, collaboratori ecc. sono pagati direttamente dall’Inps, il coniuge deve presentare la richiesta di pagamento disgiunto all’ente erogatore.

***Colf/badante*** - Attenzione: entro il 10 ottobre 2014 va pagato il MAV che si trova entrando nel sito INPS e/o inviato dallo stesso Istituto; si evidenzia che lo stesso è sempre incompleto, in quanto non inserito la Cassa Malattia (obbligatoria per tutti quelli che utilizzano il CCNL) e non tiene conto che nel trimestre, potrebbero essere presenti: assenze per aspettativa, malattia lunga, assenza per permessi non retribuiti, assenze ingiustificate, inoltre, l’INPS non

può conoscere se nel trimestre in pagamento, esistono festività pagate coincidenti con la domenica, ore di straordinario, cambi di orario e/o della qualifica assegnata che potrebbero comportare una variazione della paga oraria e fascia di contributi da calcolare.

***Tributi a carico della badante*** – ospite e/o residente nell'abitazione del datore, poco importa se non ha un contratto d'affitto, secondo la legge, deve pagare la TASI come pure la TARI, secondo i casi, in quota del 30%. Il caso sorprende ai non addetti ai lavori ma, la soluzione è corretta e reale. Il soggetto anche se non ha un titolo formale, utilizza un bene appartenente a terzi.

*Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito [www.acli.it](http://www.acli.it)*

*Gerardo Ferrara*